



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SULLA IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 7257 del 18/11/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Barbarano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE.

Giurisdizione in materia tributaria - Intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 - Impugnabilità autonoma ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 546/1992 - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R., n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.

Rif. normativi

Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973
Art. 19 della l. n. 546/1992.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5°, Sentenza n. 20476 del 21/7/2025 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sez. 5°, Sentenza n. 34416 del 11/12/2023 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro